

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Rhodense

ACCORDO IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE ULTERIORI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.

Le parti, al fine di concludere le tematiche negoziali aperte con l'accordo sottoscritto in data 6.3.2019, ritenendo opportuno addivenire in tempi rapidi alla definizione di dette tematiche, **CONVENGONO** di procedere alla loro regolamentazione secondo quanto riportato nel presente accordo.

Sulla base di quanto sopra precisato **LE PARTI CONVENGONO:**

1) ULTERIORI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.

A. Attivazione entro i primi mesi dell'anno 2021 delle procedure selettive volte a riconoscere, a far tempo dal 1.1.2021, un'ulteriore fascia economica (progressione orizzontale) al personale in possesso dei requisiti di seguito indicati, che sarà utilmente classificato nella graduatoria di merito che verrà all'uopo stilata:

- Posizione di ruolo maturata alla data del 1.1.2021, con almeno 2,5 anni di servizio a tale data presso l'ASST Rhodense o aziende in essa confluite;
- Assenza di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la data dell'1.1.2021 (intesa quale assenza di notifica di sanzioni disciplinari da parte dell'UPD nei 2 anni antecedenti tale data). L'addebito della sanzione deve essere superiore alla censura;
- Presenza di effettivo servizio di almeno 16 mesi nel biennio precedente la data dell'1.1.2021, al netto delle assenze per malattia, congedi per legge 104/92 e aspettative a vario titolo;

- Non aver beneficiato, **a nessun titolo**, di progressioni orizzontali in data successiva al 31.12.2018;

le graduatorie di merito saranno redatte per categoria e profilo (per il personale sanitario, tecnico sanitario e della riabilitazione appartenenti alle categorie D e DS, le graduatorie saranno formulate per qualifica), **unicamente** nel caso in cui il numero degli ammessi alla selezione **ecceda il 50% del personale** in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1.1.2021 che non abbia beneficiato, **a nessun titolo**, di progressioni orizzontali **in data successiva al 31.12.2018**;

B. Destinazione al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali anno 2021 di cui al punto A) di un importo del fondo di cui all'art. 81 del CCNL 21.5.2018 pari ad € 180.000,00;

C. Criteri per la costituzione delle graduatorie.

Il dipendente partecipa alla selezione relativamente alla graduatoria prevista per la categoria e profilo di appartenenza.

Le graduatorie verranno predisposte con riferimento a due distinti parametri (Esperienza lavorativa; Valutazione individuale) che avranno incidenza differenziata a seconda della categoria e profilo appartenenza :

GRUPPI DI CATEGORIA	ANZIANITA' (punteggio massimo)	VALUTAZIONE (punteggio massimo)
"B" SANITARI/TECNICI	50	50
"B" AMMINISTRATIVI	45	55
"B SUPER" SANITARI/TECNICI/Amministrativi		
"C"	40	60
"D" E "D SUPER"	35	65

D. Valutazione individuale.

Saranno prese in considerazione le valutazioni individuali riferite al biennio 1.1.2018 – 31.12.2019, con un minimo di n. 1 valutazione positiva nel periodo.

Il punteggio medio ottenuto in presenza di due valutazioni, ovvero il punteggio riferito all'unica valutazione disponibile, darà diritto all'attribuzione del punteggio individuale secondo quanto di seguito riportato:

- ✓ Valutazione insufficiente: nessun punteggio riconosciuto;
- ✓ Valutazione appena sufficiente (51% – 60%): riconoscimento del 30% del punteggio disponibile;
- ✓ Valutazione positiva (> p. 60%): riconoscimento del 100% del punteggio disponibile

E. Valutazione esperienza lavorativa

Sarà valutata esclusivamente l'anzianità di servizio in posizione di ruolo e non di ruolo maturata presso strutture pubbliche del SSN nell'arco della carriera lavorativa **riferita esclusivamente alla categoria e profilo per il quale si partecipa alla selezione (inquadramento attuale)**, in base al punteggio di cui alla tabella sotto riportata. In presenza di servizio prestato presso Aziende del SSN diverse dall'Azienda Salvini o Enti in essa confluiti, lo stesso dovrà essere autocertificato su modello predisposto dall'Amministrazione, notificato agli interessati, con congruo preavviso, mediante comunicazione allegata al cedolino stipendi.

L'UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale, acquisita la necessaria documentazione, elaborerà l'elenco del Personale dipendente in possesso dei requisiti previsti e predisporrà le relative graduatorie, senza necessità di presentazione di specifica domanda da parte degli interessati.

CATEGORIA "B" SANITARI/TECNICI	1,2 per anno
CATEGORIA "B" AMMINISTRATIVI	1,5 per anno
CATEGORIA "B SUPER" SANITARI/TECNICI/AMMINISTRATIVI	
CATEGORIA "C"	1,8 per anno
CATEGORIA "D" E "D SUPER"	2,2 per anno

Le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di gg.30 o frazioni superiori ai 15 gg. I periodi di

servizio prestati a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente all'impegnativa oraria settimanale prevista.

F. Validità graduatorie.

La validità delle graduatorie costituite in applicazione del presente accordo è stabilita in anni 1 .

2) INCENTIVAZIONE ANNO 2021

A. Destinazione di un importo pari ad € 25.000,00, **per il solo anno 2021**, ad integrazione di quello per il medesimo fine previsto nel citato Accordo del 6.3.2019, alla definizione di specifici progetti incentivanti riservati al personale collocato in fascia massima che non risulti incluso nelle graduatorie già stilate in base all'accordo da ultimo richiamato, individuato in applicazione dei criteri di cui al punto "1) let. A.". Gli specifici progetti saranno definiti per l'anno 2021 e comunicati alle OO.SS./RSU.

3) PRONTA DISPONIBILITA'.

In continuità con quanto già previsto nell'Accordo del 6.3.2019, le parti confermano in 930.000,00 € l'importo del fondo di cui all'art. 80 a disposizione dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2021, per la remunerazione dei turni e delle chiamate di pronta disponibilità, secondo gli schemi attualmente esistenti e/o che saranno successivamente previsti. L'Azienda si impegna a comunicare preventivamente alle controparti ogni eventuale modifica.

4) FINANZIAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.

In relazione alla necessità di procedere all'attivazione di una prima parte degli incarichi professionali, da attribuirsi sulla base di quanto previsto e definito dallo specifica regolamento aziendale in materia, si quantifica in € 25.000 l'importo attualmente a ciò destinato, con riserva di convenire successivamente l'importo complessivo necessario alla messa a regime dell'istituto.

5) DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente accordo deve intendersi quale stralcio del nuovo CIA, in fase di elaborazione/negoziazione, a cui sarà allegato all'atto della completa redazione ed

approvazione. Esso entrerà in vigore, una volta sottoscritto, non appena acquisito il parere positivo del Collegio Sindacale.

A decorrere dalla sua entrata in vigore esso sostituirà integralmente tutte le previgenti discipline in materia, che devono pertanto ritenersi disapplicate.

Il presente accordo conserva la sua efficacia, per quanto applicabile, sino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo, e fatte salve eventuali successive e diverse disposizioni contrattuali e legislative.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nonché le disposizioni di legge in materia.

Le parti si riservano di riconvocarsi in presenza di criticità riscontrabili nella fase applicativa al fine di apportare i necessari correttivi.

Le parti si riservano, altresì, di riconvocarsi qualora fosse necessario pervenire ad una interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente accordo.

Letto, confermato, sottoscritto:

Garbagnate M.se 22.12.2020

Per l'Amministrazione

Direttore Generale: Ida Maria Ada Ramponi
Direttore Sanitario: Aldo Bellini
Direttore Socio Sanitario: Diego Maltagliati
Direttore Amministrativo: Marco Ricci
Direttore UOC Amm.ne e Svil.del Pers.: Franco Dell'Acqua
Responsabile Relazioni Sindacali: Luca Baccaro

Per le OO.SS./RSU

UIL FPL
FP CGIL
CISL FP
FSI
NURSING UP
RSU

ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALLE RISORSE DI CUI ALL'ART 5 DELLA L.R. N. 9/2020 E DELL'ART. 2, COMMA 7, DEL D.L. N. 34/2020 AREA COMPARTO.

Le parti,

- preso atto del verbale di accordo in data 26.5.2020 tra la Delegazione di Parte Pubblica Regionale e le OO.SS. Regionali in merito all'attribuzione delle risorse di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/2020 e dell'art 2, comma 7, del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- considerato che sulla base di detto verbale Regione ha determinato i criteri di distribuzione tra le varie aziende del SSR delle somme stanziato dallo stato per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19;
- preso atto che Regione Lombardia, con DGR n. XI/3225 del 9.6.2020 ha provveduto, tra l'altro, a determinare in € 2.697.992,00 (oneri e irap inclusi) l'importo a tale titolo assegnato ad ASST Rhodense;
- considerato che nel citato verbale di confronto le parti hanno condiviso:
 - i criteri di attribuzione ai singoli dipendenti delle risorse assegnate;
 - la possibilità per le Aziende di definire ulteriori modalità di erogazione, purchè non in contrasto con i criteri generali contemplati nell'accordo e, ciò, anche con riguardo all'utilizzo degli eventuali residui;
- Verificato che la consistenza dei residui al momento presenti ammonta complessivamente ad € 104.539 (oneri ed IRAP inclusi);
- Considerato che in esito all'applicazione dell'accordo in parola, risulta opportuno rivedere la classificazione di alcune U.O./Servizi e definire l'attribuzione degli ulteriori eventuali residui;

CONVENGONO

- 1. Di rivedere la classificazione delle U.O./Servizi di seguito riportate:** Dialisi, Radiologia/Medicina Nucleare Bollate, Rianimazione Rho, Gruppo Operatorio Rho e Servizio Medico Competente, prevedendo la loro riclassificazione in fascia A con conseguente attribuzione al personale all'epoca ivi assegnato delle differenze di incentivo previste;
- 2. Di ripartire** gli ulteriori risparmi, tra tutto il personale assegnato a novembre 2020 (in proporzione alla durata del periodo di assegnazione riferito a detto mese) ai Servizi di Pronto Soccorso dell'Azienda, prevedendo l'attribuzione di n. 2 quote al personale di categoria D/DS e di una quota al restante personale.

Letto, concordato e sottoscritto, 22.12.2020.

Per l'Amministrazione

Direttore Generale: Ida Maria Ada Ramponi
Direttore Sanitario: Aldo Bellini
Direttore Socio Sanitario: Diego Maltagliati
Direttore Amministrativo: Marco Ricci
Direttore UOC Amm.ne e Svil.del Pers.: Franco Dell'Acqua
Responsabile Relazioni Sindacali: Luca Baccaro

Per le OO.SS./RSU

UIL FPL
FP CGIL
CISL FP
FSI
NURSING UP
RSU

ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALLE RISORSE DI CUI ALL'ART 1 DEL D.L. 18/2020 AREA COMPARTO.

Le parti,

- preso atto del verbale di confronto in data 26.5.2020 tra la Delegazione di parte pubblica Regionale e le OO.SS. Regionali in merito all'attribuzione delle risorse di cui all'art. 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con legge di conversione del 24.4.2020 n. 27, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;
- considerato che sulla base di detto verbale Regione ha determinato i criteri di distribuzione tra le varie aziende del SSR delle somme stanziato dallo stato per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19;
- preso atto che Regione Lombardia, con DGR n. XI/3225 del 9.6.2020 ha provveduto a determinare in € 763.038,00 (oneri e irap inclusi) l'importo a tale titolo assegnato ad ASST Rhodense;
- considerato che nel citato verbale di confronto le parti hanno condiviso quanto segue:
 - la disposizione contenuta nel DL 18/2020 determina, per l'anno 2020, un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN, con riferimento a quello direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid 19;
 - in particolare, le risorse incrementano, per le finalità indicate dalla norma di legge la disponibilità del fondo contrattuale che finanzia gli istituti collegati alle particolari condizioni di lavoro;
- considerato, altresì, che nel citato verbale di confronto le parti hanno, altresì, concordato, tra l'altro, che le risorse saranno distribuite a livello aziendale sulla base dei seguenti criteri:
 - riconoscimento dell'indennità di Malattie Infettive di cui all'art. 86, commi 6, 8, 9 e 10 del CCNL. La previsione dell'art. 86, comma 6, come confermato di recente da un chiarimento applicativo di ARAN, consente una certa adattabilità nella relativa applicazione. Infatti il secondo periodo del suddetto comma 6 prevede che “i servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalla Regione in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. L'ARAN ha dunque chiarito che spetta ad ogni singola Regione (fatte salve le procedure di confronto contrattualmente definite) individuare e rimodulare i servizi in parola. Preso atto della complessiva riorganizzazione dei servizi assistenziali ed in particolare dell'assistenza ospedaliera, derivante dall'emergenza epidemiologica, l'indennità in esame, a far data dal 20 febbraio 2020, compete al personale infermieristico e a quello ad esso assimilato dalla norma contrattuale (ex art. 86 comma 10) anche se non operante in servizi specificamente definiti di “malattie infettive”, qualora gli stessi abbiano prestato la propria attività direttamente o a supporto, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti contesti:
 - unità di terapia intensiva e sub intensiva dedicate ai pazienti Covid;
 - reparti di malattie infettive, di pneumologia, medicine di urgenza, pronto soccorso, 118, unità di degenza Covid;

- servi diagnostici e terapeutici e settori chirurgici, direttamente coinvolti nell'attività Covid;
 - riconoscimento dell'indennità di terapia intensiva anche al personale che ha lavorato eccezionalmente nei reparti di terapia intensiva per il periodo effettivamente lavorato;
 - riconoscimento delle ore straordinarie del personale ed eccezionalmente del lavoro supplementare che il personale part time ha dovuto prestare nell'ambito dell'emergenza;
 - di demandare alla contrattazione aziendale la verifica della sussistenza delle circostanze cui consegue la cumulabilità delle indennità di terapia intensiva e malattie infettive nelle unità di terapia intensiva dedicate ai pazienti Covid.
- Preso atto che con Accordo Aziendale in data 16.7.2020 le parti hanno definito i criteri e le modalità di dettaglio di attribuzione delle risorse in esame prevedendo, tra l'altro, di rimandare a successive intese le modalità di distribuzione degli eventuali residui;
 - Verificato che la consistenza dei residui al momento presenti ammonta complessivamente ad € 102.323 (oneri ed IRAP inclusi);
 - Considerato che in esito all'applicazione dell'accordo in parola, risulta necessario ed opportuno definire i criteri di attribuzione di detti residui;

CONVENGONO

- 3. Indennità malattie infettive:** di riconoscere l'indennità in parola, ai sensi dell'art 86, commi 6, 8, 9 e 10, e secondo le modalità ivi previste a tutto il personale che nel periodo 1.7.2020 – 30.9.2020 abbia prestato servizio nelle U.O./Servizi di seguito riportati: “Medicina Grigia” Garbagnate, Pronto Soccorso Garbagnate e Rho, Servizio Tamponi Bollate e Passirana, Laboratorio Analisi (limitatamente a n. 6 tecnici die), Radiologia (limitatamente a n. 3 tecnici die);
- 4. Ore straordinarie:** ferma restando la possibilità di recupero delle eccedenze orarie riconosciute al personale dipendente per l'attività svolta nel periodo emergenziale (convenzionalmente determinato dall'1.3.2020 al 30.4.2020), viene prevista, in considerazione dell'eccezionalità di quanto accaduto nel periodo in questione, in deroga ai vigenti accordi in materia di remunerazione dello straordinario, e di quanto convenuto nel precedente accordo sottoscritto in data 16.7.2020, la possibilità di pagamento a tutti i dipendenti assegnati nel periodo di interesse a U.O.C./Servizi classificati in “fascia A” ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui all'accordo regionale in tema di premialità, delle ore straordinarie non in precedenza remunerate, in quanto rientranti nella “franchigia” prevista dall'accordo da ultimo citato e, ciò, nei limiti dei residui disponibili una volta remunerate le indennità di cui al punto precedente. Nel caso di ulteriore presenza di residui, la remunerazione, totale o parziale, delle ore straordinarie in franchigia sarà estesa al personale all'epoca classificato in fascia “B”.

Letto, concordato e sottoscritto, 22.12.2020.

Per l'Amministrazione

Per le OO.SS./RSU

Direttore Generale: Ida Maria Ada Ramponi
Direttore Sanitario: Aldo Bellini
Direttore Socio Sanitario: Diego Maltagliati
Direttore Amministrativo: Marco Ricci
Direttore UOC Amm.ne e Svil.del Pers.: Franco Dell'Acqua
Responsabile Relazioni Sindacali: Luca Baccaro

UIL FPL
FP CGIL
CISL FP
FSI
NURSING UP
RSU



Accordi integrativi Area Comparto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	22/12/2020																												
Periodo temporale di vigenza	01/01/2020 – 31/12/2021																												
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica:</u> Direttore Generale: Ida Maria Ada Ramponi Direttore Sanitario: Aldo Bellini Direttore Sociosanitario: Diego Maltagliati Direttore Amministrativo: Marco Ricci Direttore UOC Amm.ne e Sviluppo del Personale: Franco Dell'Acqua Responsabile Relazioni Sindacali: Luca Baccaro</p> <p>Organizzazioni Sindacali / RSU ammesse alla contrattazione:</p> <table> <thead> <tr> <th>Sigla</th> <th>Confederazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FP CGIL</td> <td>CGIL</td> </tr> <tr> <td>CISL FPS</td> <td>CISL</td> </tr> <tr> <td>UIL FPL</td> <td>UIL</td> </tr> <tr> <td>FSI</td> <td>USAE</td> </tr> <tr> <td>FIALS</td> <td>CONFSAL</td> </tr> <tr> <td>NURSING UP</td> <td>CSE</td> </tr> </tbody> </table> <p>Organizzazioni Sindacali firmatarie:</p> <table> <thead> <tr> <th>Sigla</th> <th>Confederazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UIL FPL</td> <td>UIL</td> </tr> <tr> <td>FP CGIL</td> <td>CGIL</td> </tr> <tr> <td>CISL FP</td> <td>CISL</td> </tr> <tr> <td>FSI</td> <td>USAE</td> </tr> <tr> <td>NURSING UP</td> <td>CSE</td> </tr> <tr> <td>RSU</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sigla	Confederazione	FP CGIL	CGIL	CISL FPS	CISL	UIL FPL	UIL	FSI	USAE	FIALS	CONFSAL	NURSING UP	CSE	Sigla	Confederazione	UIL FPL	UIL	FP CGIL	CGIL	CISL FP	CISL	FSI	USAE	NURSING UP	CSE	RSU	
Sigla	Confederazione																												
FP CGIL	CGIL																												
CISL FPS	CISL																												
UIL FPL	UIL																												
FSI	USAE																												
FIALS	CONFSAL																												
NURSING UP	CSE																												
Sigla	Confederazione																												
UIL FPL	UIL																												
FP CGIL	CGIL																												
CISL FP	CISL																												
FSI	USAE																												
NURSING UP	CSE																												
RSU																													
Soggetti destinatari	Personale Area Comparto																												

Materie trattate dall'accordo		1. Attribuzione ulteriori progressioni economiche orizzontali 2. Premialità anno 2021 3. Pronta disponibilità 4. Finanziamento incarichi di funzione professionali 5. Distribuzione residui risorse art. 1 D.L. 18/2020 6. Distribuzione residui risorse art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 7, D.L. 34/2020
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data 19.01.2021
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi/raccomandazioni, descriverli.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs.vo 150/2009
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs.vo 150/2009
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs.vo 150/2009
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs.vo 150/2009

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

a. Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

➤ L'accordo definisce:

1. Attribuzione ulteriori Progressioni economiche orizzontali

Al fine di concludere le tematiche negoziali aperte con l'accordo sottoscritto in data 06.03.2019 si è convenuto di attivare le procedure selettive finalizzate a riconoscere a tutto il personale in possesso dei requisiti previsti nell'accordo, un'ulteriore fascia economica avente decorrenza dall'1.1.2021 per il personale utilmente classificato e, ciò, fino ad esaurimento del finanziamento di cui al fondo art. 81 del CCNL 21.05.2018 a ciò destinato (180.000,00 €).

2. Premialità anno 2021

Destinazione di un importo parti ad 25.000,00, per il solo anno 2021, ad integrazione di quello per il medesimo fine previsto nel precedente Accordo del 06.03.2019, alla definizione di specifici progetti incentivanti riservati al personale collocato in fascia massima che non risulti incluso nelle graduatorie già stilate in base all'accordo richiamato.

3. Pronta disponibilità

La remunerazione dei turni e delle chiamate di pronta disponibilità, secondo gli schemi esistenti o che saranno successivamente previsti, nel limite di € 930.000,00 del fondo di cui all'art. 80 del vigente CCNL.

4. Finanziamento incarichi di funzione professionali

Attivazione di una prima parte degli incarichi professionali previsti dall'art. 14 e segg. del CCNL 21.05.2018, con riserva di convenire successivamente l'importo complessivo necessario alla messa a regime dell'istituto.

5. Distribuzione residui risorse art. 1 D.L. 18/2020

Dopo aver distribuito nell'anno 2020 le risorse individuate da Regione Lombardia (verbale 26.05.2020 tra la parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali) con i criteri ivi stabiliti al personale impegnato in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, vengono ora definiti i criteri di erogazione dei residui determinatosi. E' stato, quindi:

- ampliato il numero di UU.OO./Servizi al cui personale viene riconosciuta l'indennità malattie infettive (di cui all'art. 86, c. 6, 8, 9 e 10 del CCNL 21.05.2018) considerando l'ambito temporale 01.07.2020-30.09.2020,
- previsto il pagamento delle eccedenze orarie (ferma restando la possibilità di recupero) prodotte nel periodo 01.03.2020-30.04.2020 ai dipendenti operanti nelle UU.OO./Servizi classificati in "fascia A" che erano state a suo tempo accantonate in qualità di franchigia. Quanto detto nei limiti dei residui disponibili una volta remunerata l'indennità malattie infettive di cui sopra e, la destinazione di eventuali ulteriori residui alla remunerazione delle eccedenze orarie accantonate quale franchigia al personale all'epoca classificato in "fascia B".

6. Distribuzione residui risorse art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 7, D.L. 34/2020

Dopo aver distribuito nell'anno 2020 le risorse individuate da Regione Lombardia (verbale 26.05.2020 tra la parte pubblica regionale e le OO.SS. regionali) con i criteri ivi stabiliti al personale impegnato in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, vengono ora definiti come segue i criteri di erogazione dei residui determinatosi:

- di ampliare il numero delle UU.OO./Servizi collocate in “fascia A”;
- di ripartire agli ulteriori risparmi tra tutto il personale assegnato a novembre 2020 (in proporzione alla durata del periodo di assegnazione in tale mese) ai Servizi di Pronto Soccorso aziendali.

b. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

1. Attribuzione ulteriori Progressioni economiche orizzontali.

Al finanziamento delle ulteriori progressioni economiche orizzontali vengono destinate € 180.000 per l’anno 2021.

2. Premialità anno 2021.

Destinazione dell’importo di € 25.000,00 per finanziamento progetti incentivanti destinati al personale collocato in fascia massima che non risulti incluso nelle graduatorie già stilate in base all’accordo del 06.03.2019.

3. Pronta disponibilità.

E’ stato confermato anche per il 2021 in € 930.000,00 l’importo del fondo di cui all’art. 80 del vigente CCNL a disposizione dell’Amministrazione per la remunerazione dei turni e delle chiamate di pronta disponibilità, secondo i calendari esistenti o che saranno successivamente previsti.

4. Finanziamento incarichi di funzione professionali

Destinazione di € 25.000,00 per l’attivazione di una prima parte degli incarichi professionali previsti dall’art. 14 e segg. del CCNL 21.05.2018, con riserva di convenire successivamente l’importo complessivo necessario alla messa a regime dell’istituto.

5. Distribuzione residui risorse art. 1 D.L. 18/2020

Quantificazione dei residui a tale titolo in € 102.323,00 (oneri e IRAP inclusi) destinati alla remunerazione dell’indennità malattie infettive e ore straordinarie al personale impegnato in attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

6. Distribuzione residui risorse art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 7, D.L. 34/2020

- Quantificazione dei residui a tale titolo in € 104.539,00 (oneri e IRAP inclusi) destinati alla remunerazione del personale impegnato in attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 e collocato nelle ulteriori UU.OO./Servizi identificati in “fascia A”, nonché la ripartizione di ulteriori risparmi al personale assegnato a novembre 2020 (in proporzione alla durata del periodo di assegnazione in tale mese) ai Servizi di Pronto Soccorso aziendali, prevedendo l’attribuzione di n. 2 quote al personale in cat. D/Ds e di una quota al restante personale.

c. Effetti abrogativi impliciti

Sono abrogate le disposizioni in tema di incentivazione e pronta disponibilità precedentemente previste negli accordi sottoscritti con le OO.SS. .

d. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

1. Attribuzione ulteriori Progressioni economiche orizzontali.

Per l'attribuzione delle ulteriori fasce economiche saranno presi in considerazione, sia a livello di requisiti di accesso che di definizione delle graduatorie, elementi atti a valutare la correttezza del comportamento dei potenziali candidati, unitamente alle valutazioni individuali dagli stessi conseguite nel biennio 2018 – 2019.

2. Premialità anno 2021.

Le quote di incentivazione legate a specifici progetti saranno a loro volta correlate al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e/o di gruppo.

3. Pronta disponibilità.

Parametro non applicabile.

4. Finanziamento incarichi di funzione professionali

L'attribuzione di incarichi di funzione è regolamentata dal Regolamento aziendale il quale prevede specifici criteri per la partecipazione alle selezioni interne che saranno attivate.

5. Distribuzione residui risorse art. 1 D.L. 18/2020

Sulla base delle indicazioni regionali, si prevede la distribuzione dei residui al personale che è stato impegnato in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

6. Distribuzione residui risorse art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 7, D.L. 34/2020

Sulla base delle indicazioni regionali, si prevede la distribuzione dei residui al personale che è stato impegnato in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

e. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Ulteriori Progressioni economiche orizzontali.

Per l'attribuzione delle ulteriori fasce economiche saranno presi in considerazione, sia a livello di requisiti di accesso che di definizione delle graduatorie, elementi atti a valutare la correttezza del comportamento dei potenziali candidati, unitamente alle valutazioni individuali dagli stessi conseguite nel biennio 2018 – 2019.

f. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance)

La distribuzione delle risorse è collegata alla posizione detenuta dal personale, al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati, nonché alla partecipazione attiva al contenimento della pandemia da COVID-19.

g. Informazioni eventualmente ritenute utili

Non vi sono informazioni aggiuntive.

Garbagnate Milanese, 19 gennaio 2021

Il Direttore UOC
Amministrazione e Sviluppo del Personale
Franco Dell'Acqua

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, a' sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

Accordi integrativi Area Comparto

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo 1

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

I fondi contrattuali anno 2019 sono stati formalizzati, in via definitiva, con Determinazione n. 638 del 10.06.2020; ad essi andranno successivamente aggiunti gli importi definitivi erogati a titolo di Risorse Aggiuntive Regionali, nonché eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale (vd. art. 81, comma 4 del CCNL 21.5.2018).

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Per l'anno 2020 e seguenti, i fondi contrattuali provvisori - area comparto, nelle more dell'emanazione delle linee guida regionali in materia, costituiti in base alle disposizioni impartite dal CCNL sottoscritto il 21.05.2018, dall'art. 23 del D.Lgs.vo n. 75 del 25.05.2017 nonché dalla Direzione Generale Welfare con Decreto n. 7085 del 17.06.2020 (ex art. 1 D.L. 18/2020 per il fondo di cui all'art. 80 e ex art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 6 e 10, D.L. 34/2020) risultano essere i seguenti, come da determinazione n. 50 del 18.01.2021.

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018)	€	8.502.648,00
Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018)	€	15.047.048,00

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono costituite:

- dal residuo dei fondi contrattuali anno 2020, che sarà definito a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- dagli importi definitivi delle Risorse Aggiuntive Regionali, che saranno definiti a seguito della rendicontazione dei relativi progetti;
- dalle eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici a favore del personale (vd. art. 81, comma 4 lett. D del CCNL 21.5.2018);
- dagli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente (vd. art. 81, comma 4 lett. E del CCNL 21.5.2018).

Sezione III – Decurtazioni / incremento del fondo

L'art. 23, c. 2, del D.Lgs.vo n. 75, del 25.05.2017, definisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”; tale disposizione è stata confermata anche dagli artt. 80 e 81, c. 5, CCNL 21.05.2018.

Tenuto conto che:

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'area di riferimento il quale, agli artt. 80 e 81, prevede l'istituzione di due soli fondi contrattuali nonché l'incremento della consistenza degli stessi;

- le “prime linee guida in merito alla costituzione dei fondi contrattuali dal 01.01.2018 in applicazione del CCNL Comparto Sanità pubblica del 21 maggio 2018 triennio 2016/2018” in cui, tra l’altro, viene precisato che *“la quantificazione delle risorse stabile e delle risorse variabili del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e del Fondo di cui all’art. 81 (Fondo premialità e fasce) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. A tal fine di prende atto di quanto stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 3 in merito agli incrementi previsti dall’art. 80, comma 3, lettera a) (euro 91,00 procapite a valere dall’anno 2019) e dall’art. 81, comma 3, lettera a) (valore fasce economiche) che in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano soggetti ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;
- con Decreto n. 7085 del 17.06.2020 la DG Welfare - nell’ambito di misure urgenti in tema di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-19 - ha disposto a favore anche delle ASST l’assegnazione di:
 - *“risorse stanziare ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020, negli importi di cui alla tabella A di cui al citato D.L. comprensive di oneri e irap, sono dirette ad integrare per il solo anno 2020 il finanziamento degli istituti collegati alle condizioni di lavoro con riferimento al personale della Dirigenza e del Comparto direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, anche con l’incremento dei relativi Fondi contrattuali che, pertanto, non si consolidano”*;
 - *“le risorse stanziare ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 9/2020, comprensive di oneri e irap, sono dirette ad incrementare per il solo anno 2020, la retribuzione di risultato per la Dirigenza e la retribuzione collegata alla premialità per l’area del comparto, anche con l’incremento dei relativi Fondi contrattuali che, pertanto, non si consolidano”*;

Per l’anno 2020 è stato preso a base l’importo dei fondi contrattuali già determinato in base alle indicazioni regionali (Determina n. 940 del 22.11.2018) al 31.12.2018, con le seguenti variazioni:

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018)

Incremento:

- ai sensi del comma 3, lett. a) di un importo su base annua pari a 91 € per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 3136 dipendenti) pari a complessivi € 285.376,00, certificato dalla Direzione Generale Welfare con nota Prot. n. 5975 del 30.01.2019;
- risorse assegnate con Decreto DG Welfare n. 7085 del 17.06.2020 (ex DL 18/2020 art. 1) per il solo anno 2020 pari ad € 571.642;

Incremento e relativa decurtazione ai sensi del D.Lgs.vo n. 75/2017 e art. 80, c. 5, CCNL 21.05.2018:

- RIA cessati 2018 pari, su base annua, ad € 45.737 (di cui all’art. 80, c. 3, lett. c) CCNL 21.05.2018);
- RIA cessati 2019 pari, su base annua, ad € 41.677 (di cui all’art. 80, c. 3, lett. c) CCNL 21.05.2018).

Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018)

Incremento:

- ai sensi del comma 3, lett. a) incremento valore fasce rispetto ad anno 2018, pari ad € 68.627,00;
- risorse assegnate con Decreto DG Welfare n. 7085 del 17.06.2020 (ex art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 6 e 10, D.L. 34/2020) per il solo anno 2020 pari ad € 2.022.099;

Incremento e relativa decurtazione ai sensi del D.Lgs.vo n. 75/2017 e art. 80, c. 5, CCNL 21.05.2018:

- ratei RIA cessati nel corso dell’anno 2019 pari a € 13.298,00 (art.81,c.4, lett. e) CCNL 21.05.2018).

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018)	€	8.502.648,00
Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018)	€	<u>15.047.048,00</u>
Totale fondo sottoposto a certificazione	€	23.549.696,00

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: Voce non presente.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Voce non presente.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

ANNO 2020

Fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80	€	8.502.648	
Quota disponibile per la contrattazione	€	<u>102.323</u>	
Quota non disponibile del fondo			€ 8.400.325

Fondo premialità e fasce art.81	€	15.047.048	
Quota disponibile per la contrattazione	€	<u>104.539</u>	
Quota non disponibile del fondo			€ 14.942.509
	€		<u>23.342.834</u>

ANNO 2021

Fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80	€	8.502.648	
Quota disponibile per la contrattazione	€	<u>955.000</u>	
Quota non disponibile del fondo			€ 7.547.648

Fondo premialità e fasce art.81	€	15.047.048	
Quota disponibile per la contrattazione	€	<u>205.000</u>	
Quota non disponibile del fondo			€ 14.842.048
	€		<u>22.389.696</u>

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo.

ANNO 2020

Fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80 Quota regolata del fondo	€	102.323
Fondo premialità e fasce art.81 Quota regolata del fondo	€	<u>104.539</u>

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo € 206.862

ANNO 2021

Fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80 Quota regolata del fondo	€	955.000
Fondo premialità e fasce art. 81 Quota regolata del fondo	€	<u>205.000</u>

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo € 1.160.000

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare. Voce non presente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

a. *Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo:*

ANNO 2020 Totale quote non regolate	€	23.342.834
ANNO 2021 Totale quote non regolate	€	22.389.696

b. *Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo:*

ANNO 2020	€	206.862
ANNO 2021	€	1.160.000

c. *Totale eventuali destinazioni ancora da regolare:* Voce non presente;

d. *Totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione:*

Totale fondo sottoposto a certificazione annuale 2020-2021	€	23.549.696,00
--	---	---------------

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

L'applicazione dell'intesa trova la necessaria disponibilità all'interno degli specifici fondi, come dimostrato nella precedente Sezione IV.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

1. Premialità anno 2021: Le quote di incentivazione legate a specifici progetti sono riservati al personale collocato in fascia massima che non risulti incluso nelle graduatorie già stilate in base all'accordo del 06.03.2019 e saranno a loro volta correlate al raggiungimento di specifici obiettivi.
7. Pronta Disponibilità: L'indennità è corrisposta al personale che abbia effettivamente prestato turni e chiamate di pronta disponibilità ospedaliera.
8. Finanziamento incarichi di funzione professionali: Gli incarichi professionali previsti dall'art. 14 e segg. del CCNL 21.05.2018, verranno attribuiti a seguito di apposita selezione interna.
9. Distribuzione residui risorse art. 1 D.L. 18/2020: Le risorse verranno distribuite al personale direttamente impegnato in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 individuato secondo indicazioni regionali.
10. Distribuzione residui risorse art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 7, D.L. 34/2020: Le risorse verranno distribuite al personale direttamente impegnato in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 individuato secondo indicazioni regionali.

2. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):

Attribuzione ulteriori Progressioni economiche orizzontali

L'attribuzione di progressioni economiche orizzontali avviene a seguito della stesura di una graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio e della valutazione annuale. Tale graduatoria non contempla coloro che hanno beneficiato di progressioni orizzontali dopo il 31.12.2018.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa (anno 2020):

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018)	€	8.502.648,00
Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018)	€	15.047.048,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	€	23.549.696,00

Confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente (anno 2019):

Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21.05.2018)	€	7.931.006,00
Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 21.05.2018)	€	13.024.949,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	€	20.955.955,00

Nell'anno 2020, come stabilito dal CCNL di riferimento:

- il *Fondo condizioni di lavoro e incarichi* (art. 80 CCNL 21.05.2018) è stato incrementato:
 - comma 3, lett. c): dall'importo corrispondente alla RIA che non verrà più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno) pari ad € 41.677,00 per i cessati anno 2019;
 - risorse assegnate con Decreto DG Welfare n. 7085 del 17.06.2020 (ex DL 18/2020 art. 1) per il solo anno 2020 pari ad € 571.642,00;
- il *Fondo premialità e fasce* (art. 81 CCNL 21.05.2018) è stato incrementato:
 - comma 4, lett. e): dagli importi dei ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, pari ad € 13.298,00 per i cessati anno 2019;
 - risorse assegnate con Decreto DG Welfare n. 7085 del 17.06.2020 (ex art. 5 L.R. 9/2020 e art. 2, c. 6 e 10, D.L. 34/2020) per il solo anno 2020 pari ad € 2.022.099,00;

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Tutte le somme relative sono imputate nei seguenti capitoli di spesa, precisamente:

- ruolo sanitario cap. 3060 e relativi sottoconti
- ruolo professionale cap. 3070 e relativi sottoconti
- ruolo tecnico cap. 3080 e relativi sottoconti
- ruolo amministrativo cap. 3090 e relativi sottoconti

che sono, quindi, costantemente monitorati.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il limite di spesa del fondo è stato rispettato, come si può desumere dalla lettura del contenuto del precedente Modulo III, nonché dal bilancio preconsuntivo anno 2020.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del fondo, come determinato dall'Amministrazione, verrà impegnato ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione anno 2020:

- ruolo sanitario cap. 3060 e relativi sottoconti
- ruolo professionale cap. 3070 e relativi sottoconti
- ruolo tecnico cap. 3080 e relativi sottoconti
- ruolo amministrativo cap. 3090 e relativi sottoconti

Garbagnate Milanese, 19 gennaio 2021

Il Direttore UOC
Amministrazione e Sviluppo del Personale
Franco Dell'Acqua

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, a' sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993